



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I.C. VIA POPPEA SABINA

Viale Ratto delle Sabine, 3 - 00131 ROMA - Tel. 0641404596

C.F. 96418990584 - Cod. Meccanografico **RMIC8G800R**

Codice Univoco ufficio: **K96NBC** Mail: **rmic8g800r@istruzione.it**

PEC **rmic8g800r@pec.istruzione.it**

Sito web: **www.icviapoppeasabina.edu.it**

Istituto Comprensivo



PROT. N. 5885

Circolare n.34

Roma, 4 ottobre 2021

**A TUTTI I DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
DELL'IC VIA POPPEA SABINA**

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE AGLI INSEGNANTI IN CASO DI SEPARAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

Sempre più spesso le classi/sezioni sono frequentate da alunni con genitori separati; queste situazioni possono avere risvolti molto delicati sul piano legale e relazionale che non possono essere certo ignorati nella gestione quotidiana della classe/sezione.

Per sostenere il personale docente ad individuare ed attuare linee di condotta appropriate si forniscono le informazione a seguire.

CHIARIMENTI SUL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Evoluzione del concetto di genitorialità:

- Patria Potestà: Codice Civile del '42. Il figlio è sottoposto al potere dei genitori in un rapporto di potestà-soggezione.
- Potestà genitoriale: legge n. 151 del 1975. La potestà genitoriale va intesa come ufficio di rilevanza giuridica da esercitare con l'unico scopo di realizzare gli interessi del minore.
- Responsabilità genitoriale: D.Lvo n.154 del 2013. Il genitore deve garantire la realizzazione della personalità dei figli, autonomi soggetti di diritto, non solo fino alla maggiore età, ma fino all'indipendenza economica.
- La bigenitorialità: è il diritto dei figli di mantenere il rapporto con entrambi i genitori in caso di separazione. Per questo l'affidamento condiviso viene sempre preferito, salvo circostanze particolarmente gravi.
- Eccezioni: si può derogare all'affidamento condiviso in caso di particolare dissidio tra genitori oppure quando uno dei due abbia documentate e rilevanti carenze nell'esercizio della genitorialità. Un caso residuale è quello del minore ultra-dodicenne che esprima fondato, motivato e giustificato rifiuto, proprio in virtù del principio per cui la sua opinione va sempre tenuta in considerazione nelle decisioni che riguardano la sua vita (art 336bis c.c.).

INDICAZIONE GENERALE

Nella generalità dei casi, entrambi i genitori hanno pari responsabilità verso i figli e, quindi, pari voce in capitolo nell'ambito educativo del minore.

LE VARIABILI NELLA GESTIONE DEL MINORE

-Figli nati in contesto di matrimonio: la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori.

-Figli nati fuori dal matrimonio:

se il figlio è riconosciuto da entrambi: la responsabilità genitoriale è sempre condivisa così come l'affido;

se il figlio è riconosciuto da uno solo dei genitori: solo costui può esercitare la responsabilità genitoriale.

– Lontananza, incapacità o altro impedimento (es. malattia): in questi casi la responsabilità è esercitata in modo esclusivo dal genitore presente.

– Affidamento condiviso a seguito di separazione/divorzio/fine della relazione di fatto: viene indicato un genitore collocatario, aspetto che non incide sulla genitorialità di entrambi, né la limita.

– Affidamento esclusivo ad un solo genitore: il genitore affidatario, indicato nel provvedimento del giudice, esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva per le questioni di ordinaria amministrazione ma non per quelle di «maggior interesse» che vanno assunte congiuntamente ai sensi dell'art. 337quater c.c. (es. scuola privata, corsi e scelta della religione).

– Sospensione o revoca della genitorialità: il genitore sospeso o revocato non ha diritto di partecipare alle decisioni ed alle informazioni relative al figlio minore ma continua a svolgere un ruolo di controllo «esterno» sulla gestione educazione e crescita del minore, salvo espresso divieto del Tribunale.

DECADENZA O SOSPENSIONE DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

– Definizione:

art 330 c.c.: la decadenza dalla responsabilità genitoriale è stabilita dal giudice quando la condotta del genitore provochi un grave danno al minore ed il provvedimento sia corrispondente all'interesse del medesimo

art 333 c.c.: quando la condotta del genitore non è tale da arrecare un grave danno, ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice può assumere specifici provvedimenti consistenti nella sospensione della responsabilità genitoriale e/o in misure specifiche a tutela del minore (compreso il suo allontanamento dalla famiglia) oppure nell'allontanamento del genitore dalla residenza familiare. Si tratta di provvedimenti temporanei.

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI IN CASO DI:

– decadenza dalla responsabilità genitoriale: il genitore non ha diritto di assumere decisioni, avere informazioni e partecipare al percorso scolastico del figlio

– sospensione dalla responsabilità genitoriale: fintanto che è valido il provvedimento giudiziale di sospensione, le istituzioni scolastiche dovranno riferirsi al solo genitore affidatario e attenersi alle eventuali specifiche istruzioni contenute nella pronuncia del giudice.

LA CIRCOLARE MIUR N. 5336 DEL 2 SETTEMBRE 2015

Consente l'esercizio in concreto del diritto/dovere del genitore di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, anche se separato, divorziato o non più convivente, facilitando l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni sulle attività scolastiche ed extra scolastiche da parte dei genitori non collocatari o non affidatari.

Consente l'applicazione pratica del principio di bigenitorialità in ambito scolastico attraverso:

- l'invio di tutte le comunicazioni riguardanti il minore anche al genitore separato/divorziato/non convivente a cura della segreteria scolastica;
- l'utilizzo di "modalità alternative" di colloquio con il docente nell'ipotesi in cui il genitore "non collocatario" risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
- la comunicazione della password per l'accesso al registro elettronico ad entrambi i genitori;
- la possibilità di utilizzo di forme di informazione veloce ed immediata (sms oppure e-mail) per le comunicazioni scuola-famiglia;
- la previsione della sottoscrizione, per presa visione, della "pagella" e dei principali documenti scuola-famiglia, da parte di entrambi i genitori quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartacei.

INDICAZIONE PRATICA PER GLI INSEGNANTI E LA SEGRETERIA:

Di regola va presunto che l'azione posta in essere da un genitore sia frutto di un'intesa generale con l'altro genitore.

Quando non sia possibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori rispetto ad iniziative, attività, corsi, scelte di indirizzo o altro, viene suggerito d'inserire nella modulistica amministrativa scolastica la seguente dicitura, che dovrà essere sottoscritta dal genitore presente: «il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater c.c.».

I docenti sono tenuti a fornire tutte le comunicazioni scuola/famiglia ad entrambi i genitori a meno che non sussistano particolari restrizioni nei confronti di uno dei due da parte delle autorità competenti. Non potranno essere accolte, da parte di uno dei due genitori, richieste di escludere l'altro dalle comunicazioni a meno che non venga presentato in Direzione un provvedimento del Tribunale che ne dimostri la decadenza dalla responsabilità genitoriale e dalla partecipazione alle scelte di vita del figlio, ivi comprese quelle relative all'educazione e all'istruzione, ai sensi dell'art. 330 del Codice Civile.

L'ACQUISIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN MATERIA DI MINORI

In caso di separazioni/divorzi/fine di relazioni di fatto, l'istituto scolastico farà tutto quanto possibile per procurarsi copia del provvedimento così da avere chiara indicazione sulle modalità di comportamento da tenere.

Come ottenere copia del provvedimento giudiziale:

- l'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento non ne fornisce copia all'Istituto scolastico ma in casi particolari il Dirigente può inoltrare al Tribunale istanza motivata per visionarlo oppure interessare di ciò il Servizio Sociale;
- in casi «standard», è il genitore a consegnare alla scuola il provvedimento giurisdizionale e i genitori hanno un preciso onere di cooperare;

– il dirigente scolastico – saputo per le vie brevi dell’esistenza di un provvedimento del giudice relativo al minore – può legittimamente chiedere copia della pronuncia ai genitori o al Servizio Sociale quando coinvolto;

– quando i genitori non consegnano la copia del provvedimento, l’Istituto scolastico è tenuto a considerare la situazione giuridica risultante dalle ultime dichiarazioni acquisite dai genitori o dal Servizio Sociale (ad es. quella risultante dal modulo di iscrizione).

CASI PRATICI IN CASO DI AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL MINORE

– Iscrizione a scuola: è sufficiente acquisire la richiesta di uno dei genitori senza reazioni contrarie dell’altro (art. 192 u.c. D. lgs 297/1994).

– Nulla osta al trasferimento: la domanda deve essere presentata ad entrambi i genitori o da uno dei due ma col consenso formale dell’altro.

– Elezione del rappresentante dei genitori: è escluso il genitore sospeso o revocato dalla responsabilità genitoriale.

– Delega a terzi circa il compimento di atti: il genitore può farsi sostituire da terzi in attività come il «ritiro» del figlio al termine delle lezioni,

Informazioni sulla carriera scolastica:

-sentenza del Consiglio di Stato 13/11/2007 n. 5825 la legge impone ai genitori un dovere (oltre che un diritto) di vigilare sull’istruzione del figlio;

.-la scuola deve indirizzare le comunicazioni ad entrambi i genitori salvo gravi motivi (es. accentuata conflittualità o pendenza di procedure penali).

IL RUOLO DEL PERSONALE SCOLASTICO NEI CASI DI REATO:

I minori possono essere sia vittime sia autori di reato, nei casi in cui il fatto sia perseguibile d’ufficio e non a querela di parte offesa. Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di denunciare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità competente come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura). Nel caso in cui non vi provveda, potrebbe essere accusato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.). Il Dirigente ha quest’obbligo stante la sua qualità di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.);

Il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l’obbligo in questione “riferendo” al dirigente scolastico la “notizia di reato” di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;

Funzionari, personale docente, amministrativo ed altro sono tenuti a fornire tempestivamente all’autorità giudiziaria o a terzi dalla stessa delegati (es: Servizio Sociale) ogni dato ed informazione relativi al minore dietro esibizione del provvedimento giudiziale contenente l’ordine.

Si consiglia ancora una volta un’attenta lettura per opportuna conoscenza della circolare MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015 “Indicazioni operative riguardo le disposizioni normative in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

Grazie come sempre
Un caro saluto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.^{ssa} Stefania FORTE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma del d.lgs. n. 39/1993)